# Parco Regionale delle Alpi Apuane

## SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79 **NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 10 del 07.08.07

PROPONENTE: Ditta Henraux S.p.A.

**COMUNE:** Seravezza

OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione dei siti denominati "CAVA BUCA"

## **PUBBLICAZIONE:**

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15

IL DIRETTORE

# **ALBO PRETORIO:**

giorni consecutivi.

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

## Il Coordinatore del Settore

**Preso atto** che in data 06.06.2007, prot. n° 2335, la ditta *Henraux S.p.A.* ha presentato, presso questo Parco quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente alla variante al progetto di coltivazione del sito denominato "*Cava Buca*" nel comune di S*eravezza*, e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 06.06.07;

**Vista** la propria determinazione n. 6 del 04.04.2006 relativa al rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA BUCA":

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del piano di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

**Preso atto** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta in data 01.08.07 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato e delle integrazioni riferite alla variante in oggetto, quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta ed ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- 1) E' autorizzata solo la prima fase;
- 2) Prima della conferenza dei servizi ex L.R. 78/98 dovrà essere presentato un piano di ripristino al termine dei cinque anni qui autorizzati;
- 3) Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto disposto nella parte 4<sup>a</sup> del Dlgs. 152/2006;
- 4) La frazione fine derivante dalla vagliatura dovrà essere allontanata secondo le modalità indicate al punto precedente;
- 5) Il deposito di carburanti e olii (anche esausti) dovrà essere conforme a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dalle LINEE GUIDA ARPAT relative alla materia in oggetto;
- 6) La Ditta dovrà valutare di richiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse (polveri) secondo le scadenze previste dal Dlgs. 152/2006.

**Visto** che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui è sviluppata l'attività estrattiva in data 06.08.07, prot. 3286;

**Preso atto** che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

#### **DETERMINA**

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con propria determinazione n. 6 del 04.04.06, anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA BUCA, acquisita al protocollo del Parco in data 06.06.2007, prot. n. 2335;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 6 del 04.04.06 come di seguito richiamato e modificato:

# ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

- 1) Dovranno essere effettuate le seguenti misure di monitoraggio
- a) Le misure di monitoraggio sulle acque superficiali e sotterranee dovranno essere effettuate dal Proponente entro due anni dal rilascio della autorizzazione n. 6/2006 e dovranno essere realizzate secondo quanto indicato nella Relazione conclusiva dell'Inchiesta pubblica a pag. 42. La documentazione prodotta dovrà essere trasmessa dal Proponente agli organi competenti: Parco, Arpat, Comune;
- b) Le misure di monitoraggio sul trasporto, così come descritte nella Relazione conclusiva dell'Inchiesta pubblica a pagg. 43 e 44, dovranno essere realizzate dal Proponente per la parte relativa ai propri mezzi e dai Comuni di Seravezza e Stazzema per la parte relativa al traffico generale;
- c) E' autorizzata solo la prima fase;
- d) Prima della conferenza dei servizi ex L.R. 78/98 dovrà essere presentato un piano di ripristino al termine dei cinque anni qui autorizzati;
- e) Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto disposto nella parte 4<sup>a</sup> del Dlgs. 152/2006;
- f) La frazione fine derivante dalla vagliatura dovrà essere allontanata secondo le modalità indicate al punto precedente;
- g) Il deposito di carburanti e olii (anche esausti) dovrà essere conforme a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dalle LINEE GUIDA ARPAT relative alla materia in oggetto;
- h) La Ditta dovrà valutare di richiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse (polveri) secondo le scadenze previste dal Dlgs. 152/2006.

## ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste in questa fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- i) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
- j) I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;

# **ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

- k) Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
- 1) Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere supportate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

# **DETERMINA ALTRESI'**

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 6 del 04.04.06;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa:

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Seravezza, alla Comunità Montana Alta Versilia e all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore dott, arch. Raffaello Puccini

Det. p.c.a 10/07